

CAIRO COMMUNICATION S.P.A.

PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato

PREMESSA	4
1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI	4
1.1 Definizioni	4
1.1.1 <i>Definizione di Parti Correlate</i>	4
1.1.2 <i>Definizione di Operazioni</i>	5
1.1.3 <i>Definizione di operazioni compiute “per il tramite di società controllate”</i>	5
1.1.4 <i>Definizione di “amministratori indipendenti” e di “amministratori non correlati”</i>	6
2. RUOLI E RESPONSABILITÀ	6
2.1 Presidi per l’approvazione delle Procedure.....	6
2.2 Comitato per l’approvazione delle operazioni con parti correlate.....	6
2.3 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.....	7
2.4 Altri organi e funzioni aziendali coinvolte nelle operazioni.....	7
2.5 Parti Correlate.....	7
3. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA.....	7
3.1 Operazioni con soglia di rilevanza del 5%.....	7
3.2 Operazioni con soglia di rilevanza del 2,5%.....	8
3.3 Criteri di valutazione	8
4. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA.....	8
5. IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE	8
5.1 Operazioni di Importo Esiguo	9
5.2 Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF	9
5.3 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche.....	9
5.4 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard	9
5.4.1 <i>Identificazione</i>	9
5.4.2 <i>Disciplina applicabile</i>	10
5.5 Operazioni urgenti.....	11
5.6 Operazioni con e tra società controllate e/o collegate	12
6. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. FLUSSI INFORMATIVI.....	12
7. PRINCIPI GENERALI PER L’ESECUZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	13
8. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	14
8.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell’assemblea	14
8.2 Operazioni di competenza assembleare	16
9. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	16
9.1 Operazioni che non rientrano nella di competenza dell’assemblea	16
9.1.1 <i>Competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione</i>	16
9.1.2 <i>Partecipazione del Comitato Parti Correlate</i>	16
9.1.3 <i>Acquisizione del Parere da parte del Comitato Parti Correlate</i>	17
9.2 Operazioni di competenza assembleare	17
10. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE	18
10.1 Disciplina comune per operazioni di maggiore rilevanza e per operazioni di minore rilevanza.....	18
10.1.1 <i>Operazioni approvate solo dalle controllate</i>	18
10.1.2 <i>Operazioni approvate dalla Società controllante</i>	18
11. PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO	18
11.1 Ambito di applicazione	18
11.2 Disciplina.....	19
11.3 Obblighi del Dirigente Preposto	19
12. INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	19
12.1 Obblighi di comunicazione al pubblico	19
12.2 Ulteriori obblighi di comunicazione per le operazioni approvate contro il parere negativo del Comitato Parti Correlate (art. 7, primo comma, lettera (g) del Regolamento)	20
12.3 Ulteriori obblighi di comunicazione ex art. 114, comma 1, del TUF.....	20

12.4 Informativa periodica.....	21
13. DIFFUSIONE DELLE PROCEDURE	21
14. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE.....	21
15. PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE	21
16. APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE.....	22
17. ALLEGATI	22

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la “**Società**”) nella riunione dell’11 novembre 2010, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti (come di seguito definiti), rilevato che:

- (a) la Consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con successiva delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, ha adottato, ai sensi dell’art. 2391-*bis* del codice civile, nonché degli artt. 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”), il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno attenersi (il “**Regolamento**”);
- (b) ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, tra l’altro, è previsto che “*i consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.*”;
- (c) con successiva Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, Consob ha inoltre fornito alcune “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (la “**Comunicazione Applicativa**”);
- (d) la Società può essere definita quale “società di minori dimensioni” ai sensi dell’art. 3, primo comma, del Regolamento, in quanto sia l’attivo dello stato patrimoniale sia i ricavi, come risultanti del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, sono inferiori ad € 500 milioni, essendo pari rispettivamente ad € 177 milioni circa e ad € 228 milioni circa;
- (e) per le società con le caratteristiche di cui alla lettera (d) che precede, l’art. 10, prima comma, del Regolamento prevede la possibilità di “*applicare alle operazioni di maggiore rilevanza, in deroga all’articolo 8, una procedura individuata ai sensi dell’articolo 7*” del Regolamento.

ha adottato, al fine assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite di società controllate, le procedure qui di seguito dettagliate (nel seguito, “**Procedure**”).

1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

1.1 Definizioni

Ai fini di queste Procedure, le espressioni “parti correlate”, “operazioni con parti correlate”, “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata”, “stretto familiare” e “joint venture” hanno lo stesso significato loro attribuito nell’Allegato 1 al Regolamento (che si allega a questo documento sub A) con le eventuali precisazioni qui di seguito indicate.

Nell’applicazione di queste Procedure, per l’individuazione del perimetro soggettivo di correlazione e la nozione di operazione con parti correlate, tali definizioni, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione Applicativa, verranno considerate oltre che avendo riguardo all’intero corpo dei principi contabili internazionali, come indicato nel Regolamento, anche alle interpretazioni dettate dagli organismi competenti (ad esempio IFRIC e SIC, Motivazioni per le conclusioni, Prefazione agli IFRS e Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio) purché applicabili allo IAS 24 vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento.

1.1.1 Definizione di Parti Correlate

In particolare, sono da considerarsi parti correlata alla Società:

- 1) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controllino la Società;
- 2) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano controllati dalla Società;
- 3) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano sottoposti a comune controllo con la Società;
- 4) i soggetti che detengano, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole nella Società medesima;

- 5) i soggetti che esercitano il controllo (individuale o congiunto) o l'influenza notevole sulla Società in forza della partecipazione a un patto parasociale;
- 6) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, esercitino il controllo sulla Società congiuntamente ad altri soggetti;
- 7) le società collegate alla Società, quali definite in applicazione del principio contabile internazionale IAS 28 – “*Partecipazioni in società collegate*”;
- 8) *le joint venture* di cui la Società sia un partecipante;
- 9) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società, ossia coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti, e i sindaci effettivi);
- 10) i dirigenti con responsabilità strategiche di società che controllino la Società, ossia coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di società che controllino la Società (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti, e i sindaci effettivi);
- 11) gli stretti familiari delle persone di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 10) che precedono;
- 12) un'entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti 9), 10) e 11) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.
- 13) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

1.1.2 Definizione di Operazioni

Per “operazione con parti correlate”, si intende “*qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo*”.

In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento e dall'art. 5 di queste Procedure in tema di esclusioni, sono operazioni con parti correlate ai fini delle presenti Procedure:

- (i) le fusioni che coinvolgano la Società e una parte correlata, quali, a titolo esemplificativo, la fusione per incorporazione della Società nella società controllante o nella società che esercita l'influenza notevole, ovvero la fusione propria tra la Società e altra società sottoposta a comune controllo con la Società medesima;
- (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata, ossia le operazioni con le quali la Società, per esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa;
- (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali nelle quali il patrimonio della Società viene scisso, per esempio, a favore di più beneficiarie con assegnazione non proporzionale delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci della Società;
- (iv) gli aumenti di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata;
- (v) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli amministratori, ai sindaci e ai dirigenti con responsabilità strategiche, anche con riferimento ad eventuali cariche rivestite e/o incarichi svolti in società controllate.

1.1.3 Definizione di operazioni compiute “per il tramite di società controllate”

In materia di correttezza sostanziale e procedurale, l'articolo 4, comma 1, lettera d), del Regolamento prevede che “*le società stabiliscano le modalità con cui si instruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere*. La disposizione, diretta a stabilire i principi generali in materia di operazioni compiute “per il tramite di società controllate” (articolo 2391-bis del codice civile¹⁶), richiede quindi che vi sia un'attività qualificata (sotto forma di esame o approvazione dell'operazione) della controllante affinché vengano concretamente attuate le regole di correttezza sostanziale e procedurale.

Sono di conseguenza disciplinate dalle Procedure le operazioni compiute per il tramite di società controllate, italiane ed estere, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della Società, intendendosi come tali quelle operazioni che, per quanto compiute da una società controllata della Società, siano riconducibili alla Società medesima in forza di un

esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nella Comunicazione Applicativa. Ai sensi della predetta Comunicazione, in particolare affinché ricorra tale fattispecie:

- non e' necessario che l'esame o l'approvazione delle operazioni delle controllate da parte della Società (controllante) siano condotti in virtù di regolamenti interni né che avvengano con deliberazione espressa della Società (controllante) essendo sufficiente che un esponente aziendale della Società (controllante) esamini preventivamente o approvi le operazioni in forza delle deleghe conferitegli,
- per "esame" si intende non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

Al di là dell'applicazione delle procedure volte ad assicurare l'applicazione di regole di correttezza procedurale e sostanziale, le operazioni con parti correlate compiute dalle società controllate, anche se attuate da queste ultime senza esame o approvazione da parte della Società (fattispecie come sopra definite) sono sempre incluse, al ricorrere delle circostanze previste (in particolare: dimensione individuale o cumulata), tra quelle oggetto degli obblighi informativi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico (vedi art. 12 di queste Procedure).

1.1.4 Definizione di "amministratori indipendenti" e di "amministratori non correlati"

Ai fini del Regolamento e delle presenti Procedure:

- per "amministratori indipendenti" della Società si intendono, in conformità a quanto indicato dalla Comunicazione Applicativa, quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione dei principi e dei criteri applicativi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società aderisce. Per ulteriori informazioni sugli amministratori indipendenti della Società si rimanda alla "*Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari*" pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
- per "amministratori non correlati", si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

2. RUOLI E RESPONSABILITÀ

2.1 Presidi per l'approvazione delle Procedure

Avuto riguardo al fatto che l'attuale composizione del consiglio di amministrazione della Società, conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile (ivi compreso il Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.), non consente la costituzione di un comitato composto da tre Amministratori Indipendenti, le Procedure sono state approvate dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole dei due Amministratori Indipendenti presenti in consiglio.

2.2 Comitato per l'approvazione delle operazioni con parti correlate

Il Comitato per l'approvazione delle operazioni con parti correlate (nel seguito, il "**Comitato Parti Correlate**"), siano esse di maggiore o di minore rilevanza, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre componenti:

- salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al successivo punto (ii), i componenti sono amministratori non esecutivi, in maggioranza Indipendenti. In tale caso tale Comitato può coincidere con il Comitato per il Controllo Interno;
- nel caso siano stati eletti quali componenti del consiglio di amministrazione almeno tre Amministratori Indipendenti, i componenti del Comitato sono tutti Amministratori Indipendenti.

Il Comitato ha il compito di effettuare tutte le attività ad esso attribuite dal Regolamento e da queste Procedure e, in particolare, rilasciare un motivato parere sull'interesse della Società (o, ricorrendo le condizioni, delle società da essa controllate) al compimento delle operazioni con parti correlate nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, nei termini e condizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 8 (Operazioni di Minore Rilevanza) e 9 (Operazioni di Maggiore Rilevanza) di queste Procedure.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire un compenso per speciali incarichi ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, del codice civile ai membri del Comitato per ogni singola operazione per la quale è richiesto il parere del Comitato stesso.

2.3 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (nel seguito, il “**Dirigente Preposto**”):

- (i) è responsabile del coordinamento delle presenti Procedure con quelle amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato predisposte ai fini dell'attestazione *ex art. 154-bis* del TUF e del Modello di Controllo Amministrativo e Contabile della Società;
- (ii) predispone, tiene aggiornato e mette a disposizione delle principali funzioni aziendali e delle società del gruppo, nonché dei presidenti, degli amministratori e delle principali funzioni aziendali delle società controllate, unitamente alle Procedure, un data base condiviso per il gruppo cui appartiene la Società contenente l'elenco delle parti correlate alla Società (l'“**Elenco Parti Correlate**”), affinché vengano segnalati (nei termini e condizioni qui previsti) eventuali operazioni per le quali si rendono applicabili le Procedure. In particolare nell'anagrafica del sistema informativo amministrativo-contabile di gruppo, le parti correlate saranno identificate con un apposito *flag*. Per l'acquisizione e l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'Elenco Parti Correlate, il Dirigente Preposto si avvarrà delle risultanze di appositi questionari (copia del quale si allega a questo documento sub C) rivolti ad amministratori e sindaci della Società e delle controllate (o realizzati mediante colloqui, interviste), che dovranno prestare la loro piena collaborazione, nonché del supporto della funzione amministrativa e della collaborazione di ogni altra funzione aziendale coinvolta, nonché di tutti gli strumenti necessari per i fini di cui sopra e, se del caso, di consulenti legali esterni.

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, ed indipendentemente dal ricevimento degli appositi questionari, le persone fisiche che controllano, anche congiuntamente, la Società, ovvero le persone fisiche che esercitano l'influenza notevole sulla stessa ovvero ancora i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate, italiane ed estere, devono comunicare tempestivamente al Dirigente Preposto ogni informazione rilevante.

2.4 Altri organi e funzioni aziendali coinvolte nelle operazioni

Il presidente o gli organi delegati o i responsabili delle funzioni aziendali della Società o delle controllate che siano coinvolti nell'operazione di volta in volta rilevante per i fini delle presenti Procedure, devono comunicare tempestivamente al Dirigente Preposto tale circostanza unitamente a tutte le ulteriori informazioni rilevanti nei termini e condizioni di seguito indicati.

2.5 Parti Correlate

Le parti correlate della Società comunicano tempestivamente al Dirigente Preposto le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalle Procedure

3. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA

3.1 Operazioni con soglia di rilevanza del 5%

Ai fini delle presenti Procedure, sono da considerarsi “Operazioni di Maggiore Rilevanza” ai sensi dell'art. 4, lettera (a) del Regolamento, le operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite delle controllate, nelle quali almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento (che si allega sub B) sia superiore alla soglia del 5% e precisamente:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore**, intendendosi come tale il rapporto tra il controvalore dell'operazione e (i) il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, (ii) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato dalla Società (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).
- b) **Indice di rilevanza dell'attivo**, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

- c) **Indice di rilevanza delle passività**, ossia il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti; il tutto come meglio definito e dettagliato nel citato Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa.

3.2 Operazioni con soglia di rilevanza del 2,5%

La soglia di rilevanza è ridotta al 2,5% per le operazioni aventi ad oggetto atti dispositivi di attività immateriali di rilevanza strategica, quali a titolo esemplificativo testate e marchi.

3.3 Criteri di valutazione

Ai fini della verifica circa l'eventuale rilevanza (o, ai sensi dell'art. 5.1, ai fini della verifica circa l'eventuale esiguità dell'importo) dell'operazione, ci si attiene ai seguenti criteri:

- il controvalore dei contratti di durata dovrà considerarsi pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse maggiore ad un anno, per tutto il periodo di preavviso;
- le operazioni di valore tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso di uno stesso esercizio sociale, con la stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, dovranno essere tra loro sommate: in particolare, in un primo momento si determina la rilevanza di ogni singola operazione sulla base dell'indice o degli indici ad essa applicabili e, successivamente, al fine di verificare il superamento delle soglie di rilevanza, si sommano i risultati relativi a ciascun indice; conseguentemente sono da considerarsi quali Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario effettuate nel corso del medesimo esercizio con una medesima parte correlata (o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società) le quali pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. **“Operazioni Cumulate”**);
- ove non diversamente specificato, le operazioni con parti correlate sono valutate, ai fini del calcolo della loro maggiore o minore rilevanza, su base individuale. Conseguentemente, con particolare riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, la remunerazione assegnata a ciascun componente e a ciascun dirigente costituirà un'autonoma operazione con parte correlata, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali applicabili. Quanto alle norme di trasparenza, varranno naturalmente le norme sul cumulo – da effettuarsi con riguardo al singolo dirigente con responsabilità strategiche – relative alle operazioni omogenee o legate da un disegno unitario (*cf.* Comunicazione Applicativa).

4. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA

Sono da considerarsi “Operazioni di Minore Rilevanza” ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, le operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite di società controllate che non siano identificabili né come operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del precedente art. 3 né siano operazioni per le quali sia esclusa l'applicazione del Regolamento ai sensi del successivo art. 5.1.

5. IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE

Le disposizioni del Regolamento e le Procedure qui previste non si applicano, in ogni caso:

- a) alle operazioni espressamente escluse dall'ambito di applicabilità del Regolamento (art. 13, commi 1 e 4 del Regolamento);
- b) alle Operazioni di Importo Esiguo (come di seguito definite all'art. 5.1);
- c) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive nei termini indicati al successivo art. 5.2;
- d) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nella lettera (a) che precede, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nei termini indicati all'art. 5.3;

- e) alle Operazioni Ordinarie (come di seguito definite) che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* nei termini indicati al successivo art. 5.4;
- f) alle operazioni urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate nei termini indicati al successivo art. 5.5;
- g) alle operazioni con o tra società controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" nei termini indicati al successivo art. 5.6.

Restano peraltro fermi, ove applicabili, gli obblighi informativi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento, all'art. 12 di queste Procedure, nonché eventuali disposizioni previste dalla normativa applicabile (ivi compreso il Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.).

5.1 Operazioni di Importo Esiguo

Sono da considerarsi "Operazioni di Importo Esiguo" ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 5, lettera (a) di queste Procedure, le operazioni con parti correlate che non superino alcuna delle seguenti soglie di esiguità:

- controvalore non superiore ad € 150.000,00 e/o
- valore totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione non superiore ad Euro € 150.000,00; e/o
- valore totale del passivo dell'entità oggetto dell'operazione non superiore ad Euro € 150.000,00.

Ai fini della valutazione dell'eventuale esiguità di un'operazione, si applicheranno i criteri di cui all'art. 3.3.

Le Operazioni di Importo Esiguo sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e delle presenti Procedure e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dagli organi della Società. Ciascuno di essi potrà, se ritenuto opportuno, acquisire apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* ai sensi del successivo art. 8.

5.2 Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF

Ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del Regolamento nonché della lettera (c) di questo art. 5, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento medesimo e delle presenti Procedure i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive. Ai piani di compensi ex art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti.

5.3 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del Regolamento nonché della lettera (d) di questo art. 5, sono escluse dall'applicazione del Regolamento medesimo e delle presenti Procedure le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori e dei consiglieri, diverse da quelle indicate nella lettera (a) di questo art. 5, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che:

- la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per le Remunerazioni costituito in seno al Consiglio di Amministrazione o comunque un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza Indipendenti;
- sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea della Società una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

5.4 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

5.4.1 Identificazione

Per "Operazioni Ordinarie" si intendono, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, nonché della lettera (e) di questo art. 5, le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società (o delle società controllate) e della connessa attività finanziaria. In particolare:

- la nozione di “attività operativa” include l’insieme: (i) delle principali attività che contribuiscono a generare i ricavi della Società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”;
- la nozione di “attività finanziaria” (detta anche “attività di finanziamento”) connessa all’attività operativa, comprende quelle operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell’attività operativa. Non potranno invece considerarsi operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all’attività operativa (in quanto connessi all’attività di investimento).

Per valutare se un’operazione rientra nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o dell’attività finanziaria ad essa connessa, si prenderanno in considerazione i seguenti elementi:

- (a) l’oggetto dell’operazione: l’estraneità dell’oggetto dell’operazione all’attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- (b) la ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della Società: la ripetizione regolare di un’operazione da parte della Società rappresenta, infatti, un indice significativo della sua appartenenza all’attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- (c) la dimensione dell’operazione: un’operazione che rientra nell’attività operativa di una società potrebbe non rientrare nell’ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative. Occorre tuttavia ricordare che l’esenzione di cui trattasi è applicabile anche alle operazioni di maggiore rilevanza (come definite all’art. 3): ciò che rileva è che l’operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Società;
- (d) i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo. In particolare, si considerano di norma non rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi. Analogamente, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
- (e) la natura della controparte: nell’ambito delle operazioni già soggettivamente qualificate in quanto effettuate con parti correlate è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell’esercizio ordinario dell’attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenti caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta: si pensi, a mero titolo di esempio, al caso di una società che ceda un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un’organizzazione idonea ad impiegare tale bene.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è da considerarsi operazione ordinaria la stipula di contratti di concessione pubblicitaria nei quali non siano previsti impegni di spesa o comunque impegni finanziari ulteriori rispetto al riconoscimento al titolare del mezzo - anche mediante erogazione di anticipazioni su tale fatturato, soggette a conguagli periodici - di una percentuale sul fatturato generato dal contratto.

L’esenzione relativa alle “Operazioni Ordinarie” prevista all’art. 5, lettera (e) opera a condizione che tali operazioni siano “concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”, intendendosi per tali le operazioni ordinarie concluse a condizioni contrattuali ed economiche:

- (i) non peggiori di quelle praticate con parti non correlate avuto riguardo alle caratteristiche dell’operazione, ovvero;
- (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero;
- (iii) praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Alla luce di quanto sopra, sono da considerarsi escluse, tra l’altro, la stipulazione di contratti di cessione di spazi pubblicitari nei quali siano previste, per la Società, condizioni economiche non peggiori di quelle praticate nei contratti di tale tipo stipulati dalla Società con parti non correlate

5.4.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall’ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento e delle presenti Procedure, ad

eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica e fermo restando le disposizioni di cui all'art. 12 di queste Procedure.

All'organo competente a deliberare l'operazione dovrà comunque essere fornita con congruo anticipo rispetto all'approvazione dell'operazione medesima, l'informativa *ex ante*, completa ed adeguata che include la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui a questo art. 5.4. siano operazioni di maggior rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della stessa;
- indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente art. 5.

Resta inteso che nel caso in cui il documento informativo *ad hoc*, previsto per operazioni di maggiore rilevanza, sia redatto (i.e. in caso di esclusione parziale), la dichiarazione relativa all'equivalenza delle relazioni economiche dell'operazione a quelle di mercato o *standard* deve essere motivata adeguatamente, facendo riferimento ad oggettivi elementi di riscontro.

Per ciascuna Operazione Ordinaria oggetto di esenzione ai sensi di questo art. 5.4, ciascuna funzione aziendale tiene evidenza, mediante la predisposizione di un apposito documento, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione; natura della correlazione; semplicità dello schema economico contrattuale; dimensione e tipologia della controparte.

5.5 Operazioni urgenti

Ove espressamente consentito dallo statuto della Società e fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente al rispetto degli obblighi di cui a questo art. 5.5, possono essere concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento e dagli art. 8 e 9 di queste Procedure, qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell'interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza.

In tal caso la Società, fermo restando le disposizioni di cui al successivo art. 12 di queste Procedure, dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento, ed in particolare:

- (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato, lo stesso dovrà informare il presidente del Consiglio di Amministrazione e il *Lead Independent Director* ed il Presidente del Collegio Sindacale delle ragioni di urgenza con congruo anticipo rispetto al compimento dell'operazione;
- (b) l'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (c) l'organo che convoca l'assemblea di cui alla lettera (b) che precede punto dovrà predisporre una relazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (d) il Collegio Sindacale, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (e) la relazione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale di cui alle due lettere (c) e (d) dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**") o nel diverso termine di legge e di regolamento. Tali documenti possono essere contenuti anche nell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 12.1, lettera (a) di queste Procedure;
- (f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai titolari del diritto di voto non correlati.

5.6 Operazioni con e tra società controllate e/o collegate

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di informativa contabile periodica e fermo restando le disposizioni di cui al successivo art. 12 delle presenti Procedure, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento e da queste Procedure le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate alla Società.

La valutazione della significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa al Dirigente Preposto, sentito il parere degli Amministratori Indipendenti e del presidente del Collegio Sindacale da esprimersi mediante invio di apposita comunicazione scritta. A tali fini, ove l'operazione sia di competenza di organi delegati, gli stessi dovranno preventivamente informare il Dirigente Preposto.

Si precisa inoltre, tra l'altro, che:

- (a) non si considerano comunque interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta¹;
- (b) nell'ipotesi in cui una controllata o collegata sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla società quotata o con azioni diffuse tenuta all'applicazione del Regolamento) dal soggetto che controlla la Società, la partecipazione detenuta nella parte correlata dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla società dà luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nell'emittente. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo;
- (c) nell'ipotesi in cui una controllata o collegata della Società parte di un'operazione infragruppo ai sensi del presente art. 5 sia anche partecipata, direttamente o indirettamente, dal soggetto che controlla la Società, la partecipazione detenuta nella parte correlata dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla società dà luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nell'emittente. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

6. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. FLUSSI INFORMATIVI

- (a) Prima dell'avvio di una trattativa per l'esecuzione di un'operazione con parti correlate, il competente organo delegato o responsabile della funzione aziendale della Società o delle controllate per il tramite delle quali la Società intende realizzare l'operazione, verifica se la controparte sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto del Dirigente Preposto, come previsto dall'art. 2.3. In ogni caso, a richiesta del Dirigente Preposto, la funzione aziendale competente comunica tempestivamente – anche in relazione alla complessità dell'operazione ed

¹ Secondo la Comunicazione Applicativa, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

ai tempi previsti per la sua attuazione - per iscritto allo stesso e/o o agli opportuni presidi identificati dalle società controllate, l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione.

- (b) La comunicazione di cui alla lettera (a) deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- dati identificativi della controparte;
 - motivazioni dell'operazione;
 - tipologia ed oggetto dell'operazione;
 - controvalore stimato dell'operazione, ovvero se si tratta di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda il totale delle attività e delle passività dell'entità oggetto dell'operazione;
 - tempistica prevista;
 - eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati;
 - qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- (c) Al ricevimento della comunicazione di cui alla lettera (a), il Dirigente Preposto valuta tempestivamente:
- (i) la sussistenza o meno della correlazione con la controparte, eventualmente richiedendo ulteriori informazioni nelle modalità più opportune;
 - (ii) se l'operazione è di minore rilevanza, e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo art. 8;
 - (iii) se l'operazione è di maggiore rilevanza (tenendo conto anche delle operazioni cumulate) e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo art. 9;
 - (iv) se sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al precedente art. 5;
 - (v) se l'operazione sia *price sensitive* e se vada attivata la procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata.

In caso di dubbio circa l'esistenza di possibili correlazioni, il Dirigente Preposto potrà chiedere un parere al Collegio Sindacale o ad un esperto indipendente.

- (d) Il Dirigente Preposto, all'esito della valutazione di cui alla lettera (c):
- (i) Nel caso *sub* (c).(ii) che precede, informa tempestivamente – anche in relazione alla complessità dell'operazione ed ai tempi previsti per la sua attuazione - il Presidente del Comitato Parti Correlate ed avvia la procedura di cui al successivo art. 8;
 - (ii) Nel caso *sub* (c).(iii) che precede, informa tempestivamente – anche in relazione alla complessità dell'operazione ed ai tempi previsti per la sua attuazione - il Presidente del Comitato Parti Correlate e avvia la procedura di cui al successivo art. 9;
 - (iii) Nel caso *sub* (c).(iv) che precede, provvede a documentare adeguatamente le attività e a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali.
- (e) Ciascuna singola funzione aziendale della Società o delle Controllate predispone e conserva un archivio delle operazioni effettuate con parti correlate nonché delle operazioni escluse ed esentate di cui al precedente art. 5.
- (f) Il flusso informativo di cui alle precedenti lettere da (a) ad (e) deve essere garantito anche in funzione degli obblighi della Società di cui all'art. 12.(d) di queste Procedure.

7. PRINCIPI GENERALI PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse della Società, intendendosi:

- per “correttezza sostanziale”, la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato e, più in generale, quando l'operazione non è stata influenzata dal rapporto di correlazione o quanto meno detto rapporto non abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificatamente penalizzanti per la Società;
- per “correttezza procedurale” il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione e, pertanto, il rispetto di quelle norme attraverso le quali si consente, almeno potenzialmente, che le operazioni con parti correlate non determinino un ingiustificato

pregiudizio alle ragioni della Società e dei suoi investitori. In particolare, gli elementi essenziali della correttezza procedurale sono:

- (i) il rispetto delle regole previste in questa Procedura per l'approvazione delle operazioni con parti correlate;
- (ii) l'esistenza di un adeguato flusso informativo ai soggetti chiamati a decidere del compimento di tali operazioni;
- (iii) la motivazione delle ragioni di convenienza per la Società – sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2497-ter del codice civile in tema di operazioni concluse in presenza di un amministratore interessato o in caso di direzione e coordinamento di società – al fine di consentire l'apprezzamento dell'influenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni dell'operazione.

Nella riunione del consiglio di amministrazione convocata per la deliberazione di tali operazioni i consiglieri che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto nell'operazione, informano tempestivamente ed in modo esauriente, in forma orale, il consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo e si allontanano al momento della deliberazione. Nel caso in cui l'allontanamento dei consiglieri al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario quorum costitutivo, il consiglio può decidere, all'unanimità dei presenti, che i consiglieri interessati non si allontanino.

In ognuno dei casi di cui agli art. 5.1, 5.4, 8 e 9 di queste Procedure, la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da consentire di individuare:

- le caratteristiche dell'operazione (valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute, etc.);
- la natura della correlazione;
- l'interesse della società all'operazione;
- le operazioni che siano qualificabili come "ordinarie" (non atipiche né inusuali);
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione.

8. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

8.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Tali operazioni sono approvate dal consiglio di amministrazione della Società (ove a questo riservate) ovvero eseguite dall'organo delegato o dalla funzione aziendale competente, previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate ovvero degli ulteriori presidi qui di seguito indicati. A tal fine, concluse le procedure di cui al precedente art. 6.(d).(i) e identificata la correlazione con la controparte:

- (a) Il Dirigente Preposto informa tempestivamente oltre al Presidente del Comitato Parti Correlate, anche l'organo delegato o la Funzione aziendale competente della rilevanza dell'operazione ai sensi dell'art. 8 di queste Procedure;
- (b) l'organo delegato o la Funzione aziendale competente prende contatti con il Comitato (o i presidi alternativi di seguito indicati) al fine di trasmettere a quest'ultimo (tenendone evidenza), con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione/esecuzione dell'operazione, anche in relazione alla complessità dell'operazione, informazioni scritte complete ed adeguate sull'operazione quali, a titolo esemplificativo e fermo comunque restando che il Comitato Parti Correlate (o il presidio alternativo) potrà richiedere informazioni aggiuntive:
 - la natura della correlazione;
 - le modalità esecutive dell'operazione;
 - le condizioni temporali ed economiche dell'operazione;
 - il procedimento valutativo seguito;
 - gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione;
 - gli eventuali rischi per la Società o le Controllate;

Qualora le condizioni di un'operazione (non ordinaria) siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

- (c) i componenti del Comitato Parti Correlate forniscono, se del caso, gli elementi necessari per la valutazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dell'insussistenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della controllata), ai fini della costituzione del Comitato Parti Correlate; in caso di dubbio circa l'esistenza di possibili correlazioni, ciascuno dei componenti del suddetto Comitato Parti Correlate potrà chiedere un parere al Collegio Sindacale o ad un esperto indipendente. Laddove uno o più componenti del suddetto Comitato si dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, il motivato parere favorevole non vincolante dovrà essere rilasciato, da due amministratori indipendenti non correlati o, in mancanza, da un amministratore indipendente non correlato o, in mancanza, dal Collegio Sindacale, fatta comunque salva la facoltà di designare un esperto indipendente. Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- (d) ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato Parti Correlate (ovvero il presidio alternativo) ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions*. A tal fine il Comitato Parti Correlate (ovvero il presidio alternativo) potrà indicare al consiglio di amministrazione della Società l'esperto o gli esperti da nominare per la valutazione dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche il Comitato Parti Correlate (ovvero il presidio alternativo) nello svolgimento delle sue funzioni. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con la Società, la controllante della Società o le società controllate della Società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza, fermo restando che l'esperto non dovrà avere relazioni economiche con la parte correlata.
- (f) Il Comitato Parti Correlate (ovvero il presidio alternativo), nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (g) Il parere, sia esso positivo o negativo, deve essere reso al consiglio di amministrazione, salvo comprovate ragioni, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la riunione del consiglio chiamata a deliberare sull'operazione stessa nel suo complesso e sui suoi diversi aspetti; nel caso di operazione non di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione il parere deve essere reso alla funzione delegata tempestivamente. Contestualmente all'invio del parere (al consiglio di amministrazione od alla funzione competente), il Comitato Parti Correlate (ovvero il presidio alternativo) deve trasmettere tutta la documentazione raccolta.
- (h) Nella riunione del consiglio di amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, ove di competenza di tale organo, alla quale partecipa il collegio sindacale:
- partecipano, se richiesti, i responsabili (o persone da loro incaricate) delle strutture della Società e/o di società del Gruppo coinvolte nelle operazioni e/o altri dirigenti e consulenti indicati dal Comitato stesso;
 - il presidente del Comitato Parti Correlate (ovvero il presidio alternativo) illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato medesimo.
- (i) Il verbale della deliberazione di approvazione del consiglio di amministrazione, ove redatto, riporta, adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato Parti Correlate (ovvero del presidio alternativo). In caso di operazione non di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, la funzione aziendale delegata dovrà predisporre e trasmettere al Comitato Parti Correlate (ovvero al presidio alternativo che abbia reso il proprio parere) una breve relazione avente il contenuto sopra indicato
- (l) Ove l'operazione venga approvata, viene successivamente fornita al consiglio di amministrazione – a cura del Dirigente Preposto - ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione approvata.
- (m) Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato e/o dai presidi alternativi sopra indicati,

la Società predisporre e mette a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo di cui sopra o sul sito internet della Società www.cairocommunication.it.

8.2 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione di minore rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dell'art. 8.1.

9. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Tenuto conto che la Società può essere definita quale "società di minori dimensioni" ai sensi dell'art. 3, primo comma, del Regolamento, in quanto sia l'attivo dello stato patrimoniale sia i ricavi, come risultanti dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, sono inferiori ad € 500 milioni, essendo pari rispettivamente circa ad € 177 milioni e ad € 228 milioni, e che per le società che abbiano tali caratteristiche, l'art. 10, prima comma, del Regolamento prevede che si "*possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza, in deroga all'articolo 8, una procedura individuata ai sensi dell'articolo 7*", alle operazioni definite in queste Procedure come di "maggiore rilevanza", si applica la procedura di cui all'art. 8 che precede, come di seguito integrata.

9.1 Operazioni che non rientrano nella di competenza dell'assemblea

9.1.1 Competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione

Le Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società e non possono formare oggetto di delega.

9.1.2 Partecipazione del Comitato Parti Correlate

Tali operazioni sono approvate dal consiglio di amministrazione della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate ovvero degli ulteriori presidi qui di seguito indicati. A tal fine, concluse le procedure di cui al precedente art. 6.(d).(ii) e identificata la correlazione con la controparte:

- (a) Il Dirigente Preposto informa tempestivamente oltre al Presidente del Comitato Parti Correlate, anche l'organo delegato o la Funzione aziendale competente della rilevanza dell'operazione ai sensi dell'art. 9 di queste Procedure;
- (b) l'organo delegato o la Funzione aziendale competente prende contatti con il Comitato (o i presidi alternativi di seguito indicati) al fine di trasmettere a quest'ultimo (tenendone evidenza), con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione/esecuzione dell'operazione, anche in relazione alla complessità dell'operazione, informazioni scritte complete ed adeguate sull'operazione quali, a titolo esemplificativo e fermo comunque restando che il Comitato Parti Correlate (o il presidio alternativo) potrà richiedere informazioni aggiuntive:
 - la natura della correlazione;
 - le modalità esecutive dell'operazione;
 - le condizioni temporali ed economiche dell'operazione;
 - il procedimento valutativo seguito;
 - gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione;
 - gli eventuali rischi per la Società o le Controllate;

Qualora le condizioni di un'operazione (non ordinaria) siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

- (c) I componenti del Comitato Parti Correlate forniscono, se del caso, gli elementi necessari per la valutazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dell'insussistenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata), ai fini della costituzione del Comitato Parti Correlate; in caso di dubbio circa l'esistenza di possibili correlazioni, ciascuno dei componenti del suddetto Comitato Parti Correlate potrà chiedere un parere al Collegio Sindacale o ad un esperto indipendente. Laddove uno o più componenti del Comitato Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento alla specifica

operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, le funzioni del Comitato sono svolte da uno o più degli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti in Comitato ovvero dal Collegio Sindacale o a un esperto indipendente. Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata

- (d) ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato Parti Correlate (ovvero il presidio alternativo) ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions*. A tal fine il Comitato Parti Correlate (ovvero il presidio alternativo) potrà indicare al consiglio di amministrazione della Società l'esperto o gli esperti da nominare per la valutazione dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche il Comitato Parti Correlate (ovvero il presidio alternativo) nello svolgimento delle sue funzioni. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con la Società, la controllante della Società o le società controllate della Società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza, fermo restando che l'esperto non dovrà avere relazioni economiche con la parte correlata.

9.1.3 Acquisizione del Parere da parte del Comitato Parti Correlate

Si applica quanto previsto nelle lettere da (f) ad (m) del precedente art. 8.1, ad eccezione dei riferimenti ivi contenuti alle operazioni che non siano di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione.

9.2 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata (operazioni di competenza assembleare per disposizione di legge ovvero operazioni che devono essere autorizzate dall'assemblea per previsione statutaria), è richiesto un parere motivato del Comitato Parti Correlate (ovvero degli ulteriori presidi). A tale riguardo si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui all'art. 9.1.2 (ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c)), come di seguito integrate:

- (a) Il Comitato Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Laddove uno o più componenti del Comitato Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, il parere del Comitato Parti Correlate nella fase dell'approvazione dell'operazione di competenza assembleare dovrà essere rilasciato, da due Amministratori Indipendenti non correlati o, in mancanza, da un Amministratore Indipendente non correlato o, in mancanza, dal Collegio Sindacale, fatta comunque salva la facoltà di designare un esperto indipendente. Ove si ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata
- (b) Il parere, sia esso positivo o negativo, deve essere reso all'assemblea, salvo comprovate ragioni, nei termini di legge e del Regolamento. Contestualmente all'invio del parere, il Comitato Parti Correlate (ovvero il presidio alternativo) deve trasmettere tutta la documentazione raccolta.
- (c) Il verbale della deliberazione di approvazione dell'assemblea riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato Parti Correlate (ovvero del presidio alternativo).
- (d) Ove l'operazione venga approvata, viene successivamente fornita al consiglio di amministrazione – a cura del Dirigente Preposto - ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione approvata.

Qualora la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate (o dei presidi alternativi quali voto contrario da parte della maggioranza degli Amministratori Indipendenti, rilascio del parere contrario da parte del Collegio Sindacale, rilascio del parere contrario da parte dell'esperto indipendente) su tutti gli aspetti dell'operazione, il compimento dell'operazione sarà impedito solo qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, semprechè i soci non correlati presenti in

assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto (meccanismo del c.d. *whitemash*). A tale fine, a meno che la suddetta maggioranza speciale non sia richiesta statutariamente, nella proposta di deliberazione assembleare il Consiglio dovrà inserire una previsione che ne condizioni l'efficacia alla speciale maggioranza sopra indicata.

10. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

10.1 Disciplina comune per operazioni di maggiore rilevanza e per operazioni di minore rilevanza

10.1.1 Operazioni approvate solo dalle controllate

In relazione ed a fine di garantire l'applicazione di queste Procedure anche operazioni effettuate dalla Società per il tramite di controllate, come definite all'art. 1.1.3, queste Procedure vengono trasmesse a cura del presidente del consiglio di amministrazione al presidente del consiglio di amministrazione di ciascuna delle controllate, e da queste dovranno essere approvate per quanto di competenza in modo tale che:

- A) Prima dell'avvio di una trattativa per l'esecuzione di un'operazione con una Parte Correlata, identificata come tale anche sulla base dell'Elenco Parti Correlate di cui all'art. 2.3.(i) di queste Procedure, il competente organo delegato o responsabile della Funzione aziendale di ciascuna delle Controllate, informa tempestivamente il Dirigente Preposto, come previsto dagli artt. 2.3. In ogni caso, a richiesta del Dirigente Preposto, la Funzione aziendale competente della Controllata comunica tempestivamente allo stesso e/o agli opportuni presidi identificati dalle società controllate, l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione. La comunicazione deve contenere almeno le informazioni di cui all'art. 6 che precede. In tale caso si applicherà, *mutatis mutandis*, quanto previsto all'art. 6, con le modifiche di seguito indicate.
- B) Al ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Dirigente Preposto valuta tempestivamente:
- (i) la sussistenza o meno della correlazione con la controparte, eventualmente richiedendo ulteriori informazioni nelle modalità più opportune;
 - (ii) se l'operazione è di minore rilevanza, e quindi debba essere applicata la procedura di cui al precedente art. 8;
 - (iii) se l'operazione è di maggiore rilevanza (tenendo conto anche delle operazioni cumulate) e quindi debba essere applicata la procedura di cui al precedente art. 9);
 - (iv) se sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al precedente art. 5;
 - (v) se l'operazione sia *price sensitive* e se vada attivata la procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata.
- C) Il Dirigente Preposto, all'esito della valutazione di cui sopra:
- (i) Nei casi *sub* B.(ii) e (iii) che precedono, informa tempestivamente il Presidente del Comitato Parti Correlate; in tali casi il consiglio di amministrazione della controllata dovrà attenersi, *mutatis mutandis*, alle Procedure previste agli art. 8 e 9 che precedono in relazione a tutte le attività che coinvolgono il Comitato Parti Correlate e/o altro presidio equivalente nella fase informativa, deliberativa ed esecutiva di tale organismo.
 - (iii) Nel caso *sub* B.(iv) che precede, provvede a documentare adeguatamente le attività e a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali.
- D) Gli organi delegati e/o la competente Funzione aziendale di ciascuna delle Controllate assicurano l'adeguato flusso informativo alla controllante per consentire il rispetto degli obblighi di informativa sulla attuazione delle operazioni con parti correlate previsti al successivo art. 12 delle presenti Procedure

10.1.2 Operazioni approvate dalla Società controllante

Qualora il consiglio di amministrazione della Società approvi formalmente operazioni con parti correlate effettuate da Controllate, si applicherà, a seconda dei casi, integralmente quanto previsto agli art. 8.1 o 9.1.

11. PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO

11.1 Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le seguenti tipologie di operazioni, da realizzarsi anche tramite Controllate, possono essere approvate da delibere quadro:

- *Affidamento a consiglieri di amministrazione della Società e ad entità (associazioni professionali, società tra professionisti, etc.) delle quali gli stessi facciano parte, di incarichi di consulenza professionale,*

o comunque una serie di operazioni con parti correlate tra loro omogenee con le stesse parti correlate o con determinate categorie di parti correlate.

11.2 Disciplina

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, anche in tema di informativa al pubblico, tali delibere quadro:

- sono soggette alle disposizioni dei precedenti artt. 8 o 9, a seconda dei casi, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate per il loro periodo di efficacia, che non può essere superiore ad un anno;
- si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 12 di queste Procedure ove il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera sia qualificabile come operazione di maggiore rilevanza ai sensi dell'art. 3. In tale caso, alle operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto del documento informativo non sono computate ai fini del cumulo di cui all'art. 12.1.(b), di queste Procedure.

11.3 Obblighi del Dirigente Preposto

Il Dirigente Preposto della Società rende una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

12. INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

12.1 Obblighi di comunicazione al pubblico

- In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento (qui allegato sub D).
- Salvo che si tratti di singole operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro di cui all'art. 11 che precede, il documento di cui alla precedente lettera (a) è predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Società (anche per il tramite di controllate italiane o estere) concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 3 di queste Procedure. A tali fini rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'art. 5 di queste Procedure o per legge.
- Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, il documento informativo di cui alla lettera (a) è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
- Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dalla lettera (b), il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, la società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

- (e) Nei termini previsti dalle lettere (c) e (d) la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui alla lettera (a) o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta.
- (f) Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le società che pubblichino le informazioni di cui al presente comma in documenti separati possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
- (g) La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi (a), (b) ed (f) mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del regolamento emittenti.

12.2 Ulteriori obblighi di comunicazione per le operazioni approvate contro il parere negativo del Comitato Parti Correlate (art. 7, primo comma, lettera (g) del Regolamento)

Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel caso di una o più operazioni di minore o maggiore rilevanza siano approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate (o dai presidi alternativi), la Società predispone e mette a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo di cui sopra o sul sito internet della Società www.cairocommunication.it.

12.3 Ulteriori obblighi di comunicazione ex art. 114, comma 1, del TUF

Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 3 di queste Procedure, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 12.1 che precede;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione ai sensi dell'art. 5 di questa Procedura o per legge;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

12.4 Informativa periodica

- (a) La Società, ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico, fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
 - su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.
- (b) Ai fini di cui alla lettera (a) che precede, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi (a), (b) ed (f) del precedente art. 12.1, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

13. DIFFUSIONE DELLE PROCEDURE

Come indicato all'art. 2.3, il Dirigente Preposto trasmette l'Elenco Parti Correlate e le Procedure alle principali funzioni aziendali della Società e delle controllate, comprese le Funzioni che devono presidiare il rispetto delle Procedure (*Internal Audit* – preposto al controllo interno) affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, le osservino.

Le Controllate recepiscono ed adottano le Procedure, per quanto di loro competenza, in conformità a quanto previsto all'art. 10 delle Procedure. A tal fine, l'organo amministrativo delle Controllate delibera il recepimento e quindi l'adozione delle Procedure così come adottate dalla Società, impegnandosi altresì ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Procedure medesime, al fine di garantire effettività ai processi ivi disciplinati, e a diffondere le Procedure medesime all'interno delle strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo.

14. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE

Il Consiglio di Amministrazione valuta, almeno ogni due anni, se procedere ad una revisione delle procedure, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia delle stesse nella prassi applicativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre valutare, con la medesima periodicità, se procedere ad una revisione delle Procedure avuto riguardo di quanto contenuto nelle premesse sub lettera (d), in considerazione dell'eventuale superamento, nel biennio precedente, dei limiti di cui all'art. 3, primo comma, lettera (f) del Regolamento. In tale caso le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi dell'art. 10, primo comma, del Regolamento, entro 90 giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla chiusura dell'esercizio in cui la Società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni.

Ogni modifica apportata alla Procedura o comunque ogni decisione di non procedere ad alcun aggiornamento, è approvata dal consiglio di amministrazione della società previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, parere non vincolante di un esperto indipendente. Al fine di consentire agli Amministratori Indipendenti (o all'esperto indipendente) di esaminare in tempo utile eventuali modifiche, la documentazione relativa alle modifica sottoposta per approvazione al consiglio di amministrazione dovrà essere inviata ai predetti Amministratori Indipendenti (o all'esperto indipendente) con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione del Consiglio. Il parere degli Amministratori Indipendenti (o dell'esperto indipendente) dovrà poi essere comunicato al Consiglio di Amministrazione.

15. PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE

Le Procedure sono pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società www.cairocommunication.it, fermi gli ulteriori obblighi pubblicitari di legge e regolamento.

16. APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE

Le Procedure saranno applicate a far data dal 1° gennaio 2011 salvo che per le disposizioni in materia di informativa per le operazioni di maggiore rilevanza previste dall'art. 12 di queste Procedure, , applicabili dal 1 dicembre 2010 (ad eccezione solo di quanto previsto dall'art. 12.1.(b) di queste Procedure, che troverà applicazione dal 1° gennaio 2011.

17. ALLEGATI

Sono allegati a queste Procedure e da considerare quale parti integranti delle stesse:

- A) Allegato 1 al Regolamento;
- B) Allegato 3 al Regolamento;
- C) Questionario Parti Correlate;
- D) Allegato 4 al Regolamento

ALLEGATO A

**ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ADOTTATO DALLA
CONSOB CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010, COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E
MODIFICATO**

Allegato 1

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Parti correlate

Un soggetto è *parte correlata* a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate

Per *operazione con una parte correlata* si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.

Controllo e controllo congiunto

Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate - Allegati

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'*influenza notevole* può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'*influenza notevole*, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'*influenza notevole*, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'*influenza notevole*.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di un soggetto* quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una *società controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

3. Principi interpretativi delle definizioni

- 3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
- 3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

ALLEGATO B

**ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ADOTTATO DALLA
CONSOB CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010, COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E
MODIFICATO**

Allegato 3

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) *Indice di rilevanza del controvalore*: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) *Indice di rilevanza dell'attivo*: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

LA MAPPATURA DEI SOGGETTI RILEVANTI

QUESTIONARIO

Dati Personali

Nome e Cognome	
Data e luogo di nascita	
Indirizzo(domicilio)	
Codice Fiscale	
Carica	

Al fine di determinare l'ambito di applicazione oggettivo della "Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate" (la "**Procedura**") adottata dal Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A., è, tra l'altro, necessario individuare i soggetti rilevanti ai sensi della Procedura medesima e in conformità al Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con Delibera n. 17221 e successivamente modificato, in data 23 giugno 2010 con Delibera n. 17389 (il "**Regolamento**").

A tal fine Le chiediamo di esaminare, compilare e sottoscrivere il Questionario allegato alla presente così da consentire a Cairo Communication S.p.A. di poter conoscere quali siano le proprie parti correlate ai sensi delle lettere (e) ed (f) dell'Allegato 1, punto 1, del Regolamento Consob n. 17221/2010.

Per ogni dubbio o richiesta di chiarimento (anche avente ad oggetto l'eventuale ricorrenza di fattispecie astrattamente riconducibili a quanto indicato nelle note n. 3, 4 e 5) La preghiamo di prendere contatto con il Dirigente Preposto.

Le informazioni contenute nel Questionario saranno utilizzate ai fini dell'attuazione della **Procedura** e potranno essere comunicate alle società del Gruppo Cairo Communication S.p.A., ove necessario e comunque nei limiti di legge, garantendo in tal caso il necessario livello di riservatezza.

La preghiamo inoltre di comunicare tempestivamente al Dirigente Preposto qualsiasi successivo cambiamento rispetto a quanto indicato nel Questionario.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento che ritenesse necessario ai fini della compilazione del Questionario.

Grati della collaborazione, porgiamo i saluti più cordiali.

[•]

(all. c.s.)

1. *Stretti familiari:*¹ si prega di indicare l'esistenza di eventuali stretti familiari come indicato nelle tabelle qui di seguito riportate

il coniuge non legalmente separato o il convivente;

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

i Suoi figli;

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

le persone a Suo carico;

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

i figli del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente;

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

le persone a carico del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente;

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

¹ Parti correlate a Cairo Communication S.p.A. ai sensi dell'Allegato 1, punto 1 lett. (e) del Regolamento

2. Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei² esercita direttamente o indirettamente 1) il controllo³ o il controllo congiunto,⁴ un'influenza notevole,⁵ ovvero 3) entità italiane o estere delle quali Lei detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti del voto?

SI NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione ⁶

² Parti correlate a Cairo Communication S.p.A. ai sensi dell'Allegato 1, punto 1, lett. (f) del Regolamento.

³ Ai sensi dell'Allegato 1, punto 2, del Regolamento il **controllo** è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

⁴ Ai sensi dell'Allegato 1, punto 2, del Regolamento, il **controllo congiunto** è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

⁵ Ai sensi dell'Allegato 1, punto 2, del Regolamento, l'**influenza notevole** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statuarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di conto, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata.

La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

⁶ Nella casella "**Natura della correlazione**" le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. 1 per il rapporto di *controllo* intendendosi o *controllo congiunto*;
- il n. 2 per il rapporto di *influenza notevole*;
- il n. 3 per la fattispecie in cui Lei detenga direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto.

3. (Da compilare solo in caso di segnalazione di stretti familiari in relazione al punto 1) Esistono entità italiane o estere nelle quali i Suoi stretti familiari⁷ esercitano direttamente o indirettamente 1) il *controllo*⁸ o il *controllo congiunto*,⁹ 2) un'*influenza notevole*,¹⁰ ovvero 3) entità italiane o estere delle quali i Suoi *stretti familiari* detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto?

SI NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello *stretto familiare*¹¹:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione ¹²

[Luogo], [data], 2010

[Firma]

[Nome per esteso]

⁷ Parti correlate a Cairo Communication S.p.A. ai sensi dell'Allegato 1, punto 1, lett. (f) del Regolamento.

⁸ Si veda nota 3.

⁹ Si veda nota 4.

¹⁰ Si veda nota 5.

¹¹ Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto 3, La preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare

¹² Si veda nota 6.

ALLEGATO D

**ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ADOTTATO DALLA
CONSOB CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010, COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E
MODIFICATO**

Allegato 4

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, "le società") pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall'articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

- 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
- 2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
- 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
 - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
 - le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l'emittente, le società controllate dall'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
 - i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
 - i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono

i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.
- 2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate - Allegati

correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.